



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
POZZALLO**

ORDINANZA N. (vedi stringa in alto)

“TARIFFE RIMORCHIO PORTO DI POZZALLO – BIENNIO 2026/2027”

Il sottoscritto Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Pozzallo,

- VISTA** l'istanza datata 31.10.2025 (ns prot. n. 67747 in data 03.11.2025), presentata dalla società Rimorchiatori Augusta S.r.l., concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Pozzallo, intesa ad ottenere una revisione biennale delle tariffe in atto vigenti, nella parte economica con un aumento del **+ 0,52%**;
- VISTA** la Licenza di concessione nr. 02/2018 Rep. 436/2018 stipulato in data 09.11.2018 a favore della Soc. Rimorchiatori Augusta, rilasciata allo scopo di esercitare il servizio di rimorchio nel porto di Pozzallo e prorogata con Decreto n.58 in data 23.10.2019, con scadenza prevista sino alla conclusione delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio;
- VISTO** il vigente Regolamento unico sperimentale per il servizio di rimorchio nei porti di Catania, Siracusa, Augusta e Pozzallo approvato con Ordinanza n.22/2024 del 27.03.2024 del Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Pozzallo e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la Circolare prot. n. DEM 3/1589 datata 17.06.2003, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed aerea ha indicato “i criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale”, nonché le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la Circolare prot. M_TRA/DINFR/7884 del 10.07.2008, Circolare prot. M_TRA/PORTI/4696 del 08.04.2009, Circolare M_TRA/PORTI/3614 del 18.03.2010, Circolare M_IT-PORTI/13961 del 18.12.2013 e Circolare M_IT-PORTI/2235 del 03.03.2014;
- VISTA** la Circolare n. MINFRA/DIFR n. 7069 del 14 giugno 2006 con la quale il Ministero dei Trasporti, ad integrazione di quanto disposto con precedenti Circolari, fornisce chiarimenti in merito alla documentazione istruttoria che le società concessionarie del servizio di rimorchio in più porti e i cui dati gestionali confluiscono in un unico bilancio di esercizio sono tenute ad allegare;
- VISTO** il Dispaccio prot. M_TRA/PORTI/16872 in data 28.12.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale sono stati introdotti i coefficienti correttivi da applicarsi agli aumenti percentuali delle tariffe derivanti dallo sviluppo della formula tariffaria a partire dalle istanze presentate dall'anno 2012;
- VISTA** la Circolare prot. M_INF-PORTI/10464 del 21.10.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con la quale sono stati forniti dei chiarimenti ed integrazioni alle Circolari M_IT-PORTI/13961 del 18.12.2013 e Circolare M_IT-PORTI/2235 del 03.03.2014;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 6554 del 27.03.2025 con la quale la Direzione Generale per il Mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, ha modificato “i numeri indice” per l'anno 2025;
- VISO** il Dispaccio prot. 0101594 del 21.11.2013 di Maricogecap – Rep. II – Ufficio 2;
- VISTA** l'Ordinanza n. 71/2014 del 09.12.2014 di questa Capitaneria di porto con la quale sono state approvate le tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Pozzallo;
- VISTO** la nota prot. n.2229 in data 15.01.2026 della Capitaneria di porto di Catania con la quale è stata avviata l'istruttoria per la verifica biennale delle tariffe concernenti il servizio di rimorchio nell'ambito dei porti di Catania, Augusta, Siracusa e Pozzallo;
- VISTA** la nota prot. 15731 del 17.03.2026 della Capitaneria di porto di Catania con la quale la predetta Autorità marittima ha dichiarato definito con esito positivo l'iter di variazione tariffaria proposta dalla società concessionaria;

PRESO ATTO che dallo sviluppo della formula tariffaria, come si evince dalla documentazione presentata dalla Soc. Rimorchiatori Augusta S.r.l. si determina la necessità di un incremento delle attuali tariffe nella misura del **+ 0,52 %**;

VISTA gli artt. 17, 81, 101 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 542 del relativo Regolamento di Esecuzione;

DETERMINA

Un aumento del **+ 0,52 %** da calcolarsi sulle tariffe attualmente in vigore

ORDINA

A decorrere dalle ore 00:01 del 01 gennaio 2026 le prestazioni rese da ciascun rimorchiatore nel porto di Pozzallo per il servizio ordinario di rimorchio delle navi mercantili relativamente ad ogni singolo rimorchiatore impiegato in ciascuna operazione di arrivo, movimento o partenza viene compensato con la "tariffa base" di cui al presente provvedimento.

Articolo 1

Tariffa base

Le seguenti tariffe si applicano sulla base del valore di stazza lorda internazionale (Gross Tonnage) della nave da rimorchiare, per ogni singolo rimorchiatore:

Tabella A

Tariffa base per il servizio di rimorchio ed assistenza alla manovra per le navi nel porto di Pozzallo per ogni rimorchiatore impiegato:

Stazza lorda della nave (G.T.)		Tariffa
Da	A	
0	2.000	€ 687,41
2.001	3.000	€ 916,53
3.001	5.000	€ 1.374,79
5.001	8.000	€ 1.833,07
8.001	12.000	€ 2.062,21
12.001	20.000	€ 2.635,04
20.001	30.000	€ 3.551,57
30.001	oltre	€ 4.582,69

La prestazione di rimorchio ha inizio nel momento di incoccio del cavo da parte del rimorchiatore giunto sottobordo alla nave in manovra (tale inizio deve intendersi valido per tutti gli altri rimorchiatori richiesti se presenti al momento dell'incoccio del cavo), pronti all'impiego e termina nel momento in cui il/i rimorchiatore/i viene/vengono lasciato/i libero/i dal comando della nave.

Per tutte le navi, ad eccezione dei traghetti, dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe del servizio di rimorchio dovranno intendersi riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.

Per tutte le navi, ad eccezione dei traghetti, non dotate di tale certificato, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il RINA ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

- $GT = K1V$ (dove $V = 2,832 VLT$ e $K1 = 0,2 + 0,02 \log_{10} V$)
- (VLT= volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale)

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella Circolare n. 653/94, che consente, sia pure con una approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula del RINA, il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del Certificato di Stazza Internazionale:

- $G.T. = VE \times a$ (dove $VE = L \times B \times H$)
- L = lunghezza in metri risultante dal Certificato Internazionale di Bordo Libero;
- B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri od attestata dai documenti a bordo della nave;
- H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri od attestata dai documenti a bordo della nave;

- $a = F(VE)$, da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	A
Fino a	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,30
	200.000	0,29
	250.000 e oltre	0,28

Per le navi traghetto, il valore della stazza (risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dall'applicazione delle formule suddette), andrà corretto applicando i seguenti coefficienti in relazione alla tipologia di unità:

- Traghetti passeggeri= 0,69 (passeggeri, Ro/Ro, cargo ferries)
- Traghetti merci= 0,85
(Ro/Ro Cargo general cargo)
(Ro/Ro Cargo Container ships)
(Ro/Ro Cargo ferries)
(Ro/Ro Cargo vehicles carriers)

L'appartenenza dei traghetti all'uno o all'altro tipo risulta dal certificato di classe oltre che dai libri/registri degli istituti di classifica.

I Comandanti delle navi non provviste del certificato di stazzatura internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 hanno l'obbligo, direttamente o tramite i raccomandatori marittimi, di dichiarare, all'arrivo nel porto di Pozzallo, i dati necessari per l'applicazione delle formule per la determinazione della stazza, al fine di poterli comunicare all'impresa concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Pozzallo, per la relativa fatturazione.

Articolo 2

Orario di lavoro

L'orario di lavoro normale inizia alle ore 07:00 e termina alle ore 21:00. Fuori da tale orario il servizio di rimorchio viene, comunque, garantito mantenendo inalterate le voci tariffarie, con un preavviso di almeno 12 ore.

Articolo 3

Riduzioni

Per i servizi resi alle navi della Marina Militare Italiana, per le quali si dovrà considerare il 50% del dislocamento, si applica la riduzione del 50% di tutte le voci tariffarie.

Articolo 4

Tariffe base per prestazioni varie

Per i sottoelencati servizi sono previste le seguenti tariffe relative ad ogni ora o frazione di ora superiore ai trenta minuti per ciascun rimorchiatore impiegato:

Attesa sottobordo (Qualora il rimorchiatore giunto sottobordo a seguito di richiesta, venga trattenuto in attesa del successivo impiego) per un'ora o frazione di ora superiore a 30 minuti dall'inizio della prestazione	€ 171,85
Fornitura di vapore	€ 389,53
Fornitura di energia elettrica	€ 389,53
Pompaggio acqua	€ 389,53
Per i servizi di assistenza alle navi in porto e in rada (senza cavo al gancio con rimorchiatore affiancato o disponibile alla nave)	€ 200,49
Fornitura aria compressa	€ 389,53

Articolo 5

Attesa sottobordo

Qualora il rimorchiatore giunto sottobordo a seguito di richiesta, venga trattenuto in attesa del successivo impiego, verrà corrisposto un compenso € 171,85 per ogni singola ora o per frazione di ora superiore a trenta minuti rispetto all'inizio della prestazione.

Articolo 6

Mancato impiego

Per ogni rimorchiatore successivo al primo richiesto, giunto sottobordo e non impiegato, oppure ordinato ma non disdetto entro le ore 17:00 dello stesso giorno, verrà corrisposto un compenso pari al 50% della tariffa base.

Articolo 7

Uso di rimorchiatori ulteriori al secondo – tariffa per rimborso spese

Solo quando per l'esecuzione di una manovra di nave in porto è richiesto l'intervento di un terzo rimorchiatore non presente nel porto di Pozzallo, alla società concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Pozzallo spetta, oltre alla tariffa base, un rimborso spese sul trasferimento del terzo rimorchiatore così stabilito:

1. € 2.864,18 per la nave che richiede una o più prestazioni nell'arco di 12 ore (l'inizio di detto periodo di tempo si calcola dall'ora in cui la nave chiede di avere presente in porto il terzo rimorchiatore);
2. nel caso in cui la nave stessa chieda la seconda prestazione dopo le 12 ore suddette ma entro le 24 ore (ora d'inizio come sopra indicato), il rimborso spese per il trasferimento sarà di € 3.437,02;
3. se la prestazione del terzo rimorchiatore viene richiesta nell'arco delle 12 o 24 ore da più di una nave, il corrispettivo spettante al rimorchiatore per detto trasferimento sarà rispettivamente di € 2.864,18 e € 3.437,02 e dovrà essere ripartito in parti uguali tra le navi che hanno usufruito del servizio;
4. fermo restando il compenso previsto per il trasferimento di cui sopra, resta stabilito in € 1.718,51 il rimborso spese per il terzo rimorchiatore che, giunto nel porto di Pozzallo per l'ormeggio di una nave in arrivo in porto, non sia poi effettivamente impiegato nella manovra.

La tariffa per il rimborso spese di eventuali rimorchiatori oltre il terzo sarà dello stesso importo applicato per il terzo rimorchiatore.

Articolo 8

Riscossione dei compensi

La riscossione dei compensi del servizio di rimorchio previsti dalle presenti tariffe avrà luogo su presentazione di apposita fattura che potrà, a richiesta di chi è tenuto al pagamento, essere sottoposta al visto di conformità dalla Capitaneria di porto di Pozzallo.

Alla fattura dovrà essere allegato il "buono" di prestazione resa, firmato dal Comandante della nave, con l'identificazione del numero e del nome dei rimorchiatori impiegati e degli orari di inizio e fine della prestazione.

Articolo 9

Altri servizi non contemplati dall'Ordinanza

Il compenso per qualunque altro servizio non contemplato dalla presente Ordinanza, compreso il rimorchio di galleggianti o strutture di tipo speciale, è direttamente concordato preventivamente dalle parti con l'intervento, qualora richiesto, dell'Autorità marittima.

Articolo 10

Fatture

Le fatture inerenti i servizi prestati dai rimorchiatori devono essere saldate alla società concessionaria entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione se riguardanti navi estere ed entro 30 (trenta) giorni, sempre dalla data di emissione, se riguardanti navi nazionali.

Dopo tali termini la società concessionaria applicherà sull'importo delle fatture una indennità di mora commisurata in ragione di anno, al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emissione della fattura.

Articolo 11

Spettanze società di rimorchio

Fermi restando i servizi resi all'Autorità marittima per contingenti esigenze di servizio e/o emergenze ovvero, per l'ordine e la sicurezza portuale, restano salvi e impregiudicati i diritti derivanti alla società concessionaria del servizio dagli artt. 70, 106, 107, 491 e seguenti del Codice della Navigazione.

Le presenti tariffe sono soggette a revisione ai sensi della Circolare prot. N. DEM 3/1589 del 17 giugno 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12

Disposizioni finali e sanzioni

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvi che il fatto costituisca reato nonché diverso e/o ulteriore illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 1173 e 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

L'Ordinanza n. 71/2014 del 09.12.2014 in premessa citata è abrogata.

Pozzallo (vedi data di sottoscrizione)

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Luigi VINCENTI